



D.R. n. 1 del 12/06/2024

OGGETTO: Bando

A - Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 30 CFU ai sensi dell'art. 2-ter, comma 4-bis, e dell'art. 13, comma 2, del D.lgs. 59/2017 e all'art. 7, comma 6, del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 **[PF30_All.2 DPCM 4 agosto 2023]**;

B - Percorso universitario di formazione iniziale di 30 CFU ai sensi dell'art. 18-bis, comma 3, primo periodo, del D.lgs. 59/2017 n. 59 del 2017 e dell'art. 14, comma 2, del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 **[PF30_All.3 DPCM 4 agosto 2023]**

A.A. 2023 – 2024

IL RETTORE

- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante Regolamento concernente: *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2011;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2017, n. 259 recante *“la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado”*;
- VISTO il Decreto Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016 n. 19 in tema di *“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2016;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 dicembre 2023 di *“Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2024;
- VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 e successive modifiche, recante *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2017, n. 107 e successive modificazioni”*;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2023 recante i contenuti e l'offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 7 febbraio 2024, n. 340 di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione iniziale dei docenti presentati dall'Università degli Studi Guglielmo Marconi;
- VISTA la nota della Direzione Generale degli Ordinamenti della Formazione Superiore e del Diritto allo Studio circa l'accREDITAMENTO dei percorsi di formazione iniziale dei docenti – A.A. 2023/2024 - del 15 febbraio 2024 n. 3042;
- VISTA la nota della Direzione Generale degli Ordinamenti della Formazione Superiore e del Diritto allo Studio *“Indicazioni operative sulle procedure di attivazione dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2023/2024 e 2024/2025”* – del 14 maggio 2024;
- VISTO Il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 aprile 2024, n. 620 rubricato *“Decreto di riserva dei posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti - A.A. 2023/2024”*;



VISTO	Il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 22 aprile 2024 n. 621 rubricato <i>“Decreto di autorizzazione posti e modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti. A.A. 2023-2024”</i> ;
VISTA	la Delibera del Senato Accademico del 9 novembre 2023 relativa all'istituzione del Centro di Coordinamento per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria;
RICHIAMATO	lo Statuto di Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 25 del 31 gennaio 2024;
RICHIAMATO	il Regolamento Generale di Ateneo;
RICHIAMATO	il Codice Etico dell'Ateneo;
VALUTATO	ogni altro elemento opportuno;

DECRETA

Art. 1

(Attivazione corsi)

1. Presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi sono istituiti i percorsi per la formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023.
Il Centro Multidisciplinare Formazione Insegnanti è la Struttura di riferimento preposta al coordinamento delle attività organizzative dei percorsi sopracitati.
2. Per ogni classe di concorso accreditata, verranno attivati per l'a.a. 2023/2024 i seguenti percorsi:
 - A) **Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 30 CFU** di cui all'art. 2-ter, co. 4-bis e dell'art. 13, co. 2, del D.lgs. 59/2017 e all'art. 7, co. 6, del DPCM 4 agosto 2023, riservato a coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, ed a coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, co. 9-bis, del D.L. 73/2021 [nel seguito **PF30_All.2 DPCM 4 agosto 2023**].
 - B) **Percorso universitario di formazione iniziale di 30 CFU** di cui all'art. 18-bis, comma 3, primo periodo del D.lgs. 59/2017 e dell'art. 14, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023 riservato ai laureati in possesso di titolo coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione [nel seguito **PF30_All.3 DPCM 4 agosto 2023**].

Art. 2

(Posti autorizzati e riserva)

1. Come stabilito all'art. 2 co. 1 del D.M. n. 620 del 22 aprile 2024, per l'accesso ai PF30_All.2 DPCM 4 agosto 2023, per l'anno accademico 2023/2024, una quota di posti nella misura del 45% dei posti autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU accreditato, è riservata a favore di coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno sulla specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione nei cinque anni precedenti, e, a favore di coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, co. 9-bis, del D.L. 73/2021.
2. Nell'ambito della suddetta quota di riserva, il 5% è destinato ai titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, i quali partecipano ai percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU.
3. Il numero complessivo di posti disponibili per i Percorsi offerti per ciascuna classe di concorso, in conformità alla programmazione degli accessi definita per l'anno accademico 2023/2024 con D.M. 621/2024, è così distribuito:



PERCORSI - CLASSI DI CONCORSO	Posti autorizzati	Di cui Posti Riserva 45%	Di cui Posti Riserva 5%	Di cui Posti ordinari
A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruz. sec. di II grado	17	8	1	8
A-22 Italiano, storia, geografia nella scuola sec. di I grado	150	68	3	79
A-18 Filosofia e scienze umane	10	5	1	4
A-19 Filosofia e storia	10	5	1	4
A-26 Matematica	35	16	1	18
A-27 Matematica e fisica	35	16	1	18
A-41 Scienze e tecnologie informatiche	25	11	1	13

- Qualora le domande di ammissione dei candidati ai Percorsi **PF30_All.2 DPCM 4 agosto 2023** eccedano la quota di riserva del 45% dei posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata secondo i criteri indicati nell'allegato A del D.M. 620/2024.
- Qualora le domande di ammissione dei candidati destinatari della quota di riserva del 5% eccedano i posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata secondo i criteri indicati dall'allegato B del D.M. 621/2024. Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5% fossero inferiori al numero di posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva (**PF30_All.2 DPCM 4 agosto 2023**).
- Qualora le domande di ammissione dei candidati ai Percorsi **PF30_All.3 DPCM 4 agosto 2023** eccedano i posti autorizzati, i criteri per l'accesso ai suddetti percorsi sono individuati all'allegato B del D.M. 621/2024.
- I percorsi riferiti a ciascuna classe di abilitazione saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni pari a 10, risultanti dalla somma degli iscritti ai due percorsi abilitanti attivati ed elencati al comma 3.
- In tutti i casi i candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria di merito. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato più giovane di età.
- Per quanto attiene la selezione oggetto del presente bando, con riferimento a quanto riportato all'art. 3 del D.M. 694/2023, ovvero che *"per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca"*, si precisa che sarà cura dell'Università recepire i contenuti di tali eventuali avvisi e le eventuali modifiche della normativa che disciplina la selezione, mediante richiamo sulla pagina web di ammissione ai Percorsi universitari di formazione iniziale <https://www.unimarconi.it/percorsi-abilitanti-di-formazione-iniziale-degli-insegnanti-60-30-36-cfu/>

Art. 3

(Requisiti di ammissione alla selezione)

- Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.
- I requisiti di accesso alla selezione sono quelli previsti dall'art. 7, comma 4 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 con espresso richiamo all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 59/2017.
- Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti entro il termine di presentazione della candidatura ai Percorsi.**



PF30_All.2 DPCM 4 agosto 2023 - Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 30 CFU

Requisiti:

I candidati devono aver svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o avere sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106.

Inoltre, i candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (DPR 19/2016, D.M. 259/2017, Decreto MIM 20 novembre 2023, Decreto MIM 22 dicembre 2023);

PF30_All.3 DPCM 4 agosto 2023 - Percorso universitario di formazione iniziale di 30 CFU (prima parte)

Requisiti:

I candidati devono essere in possesso di:

- laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (DPR 19/2016, D.M. 259/2017, Decreto MIM 20 novembre 2023, Decreto MIM 22 dicembre 2023).

Possono partecipare anche i candidati con:

- iscrizione regolare a un corso di laurea magistrale, oppure a corso di diploma di II livello e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (DPR 19/2016, D.M. 259/2017, Decreto MIM 20 novembre 2023, Decreto MIM 22 dicembre 2023)

- iscrizione regolare a un corso di laurea magistrale a ciclo unico coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (DPR 19/2016, D.M. 259/2017, Decreto MIM 20 novembre 2023, Decreto MIM 22 dicembre 2023), purché siano stati conseguiti almeno 180 CFU.

Attenzione: ai sensi dell'art. 2-ter, co. 1 del D. Lgs. 59/2017, i partecipanti in qualità di iscritti a un corso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico oppure a un corso di diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, potranno accedere alla prova finale del percorso SOLO se il titolo è stato effettivamente conseguito ENTRO la data dell'esame.

Ai sensi dell'art.18-bis, comma 1, primo periodo D.lgs. 59/2017, i candidati che conseguono la certificazione 30 CFU prima parte, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a



partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico. Successivamente, ai sensi dell'art.18-bis, comma 3 D.lgs. 59/2017, i candidati, se vincitori di concorso, potranno accedere senza ulteriori selezioni all'offerta formativa 30 CFU seconda parte per conseguire il titolo abilitante, secondo la tempistica indicata dal MUR.

Per partecipare alla quota riservata del 5% è necessario, oltre ai titoli di accesso indicati, essere titolare di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.

4. I candidati devono verificare in autonomia di possedere il titolo di accesso alla classe di concorso per la quale concorrono e dichiararne il possesso. Dovranno essere inseriti nell'apposto spazio presente durante la procedura di preiscrizione, TUTTI I CFU/CFA/annualità e/o diplomi conseguiti NEL CORSO DELLA INTERA CARRIERA (LAUREA, LAUREA MAGISTRALE, CORSI SINGOLI, ECC.) al fine di dimostrare la coerenza del titolo di accesso con la classe di concorso.
5. Tutti i candidati accedono con riserva. L'Università si riserva il diritto di procedere alla verifica dei titoli di accesso e può in ogni caso adottare in qualsiasi momento, anche successivamente all'ammissione, provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti. In caso di esclusione le somme versate all'Università non saranno in nessun modo restituite.

Art. 4

(Modalità di presentazione della domanda di ammissione)

1. È possibile presentare la propria candidatura inoltrando la domanda di ammissione ed i relativi allegati, secondo le procedure definite nel seguente articolo, da **mercoledì 12 giugno 2024 ore 16:00 a mercoledì 19 giugno 2024 ore 23:59**.
2. Per presentare domanda di ammissione è necessario seguire la procedura di seguito descritta:
 - a. accedere alla pagina Bandi e Concorsi presente nel sito istituzionale dell'Ateneo all'indirizzo www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/;
 - b. scegliere il corso desiderato e cliccare sul pulsante "Partecipa"; se non si è ancora in possesso delle credenziali, è possibile registrarsi selezionando il link "Registrati per partecipare" ed inserire tutte le informazioni richieste;
 - c. attivare l'account utilizzando il link che, al termine della suddetta procedura, si riceverà via mail all'indirizzo inserito in fase di registrazione;
 - d. attivato l'account, si verrà nuovamente reindirizzati alla pagina del corso scelto in precedenza, dove sarà possibile allegare la domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione in essa richiamata e richiesta;
 - e. individuare sul proprio computer, attraverso il pulsante "Sfoglia" i file da caricare; ciascun allegato dovrà essere in formato pdf e non dovrà superare i 15 MB;
 - f. salvare e inviare la domanda; la piattaforma consente alternativamente di:
 - salvare la domanda in bozza, premendo l'apposito tasto "salva in bozza"; in questo caso i file caricati potranno essere cancellati o modificati in qualsiasi momento entro e non oltre la data di scadenza del Bando; da quel momento in poi rimarranno a disposizione in sola consultazione;
 - inviare la domanda, premere l'apposito tasto "invia i documenti"; in questo caso si riceverà una mail di conferma dell'avvenuto invio; da questo momento non sarà più possibile modificare e/o integrare i documenti allegati, ma solo prenderne visione;

Ai fini della partecipazione al corso è indispensabile inviare la domanda per renderla visibile alle segreterie premendo il tasto "invia i documenti" come indicato al punto precedente.



Non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle sopra descritte, e non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti dovuti a sovraccarico del sistema informatico in prossimità della scadenza.

Nella domanda di ammissione, da redigersi in lingua italiana, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445:

- le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la propria cittadinanza, il codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del corso, specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico, l'eventuale numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica;
- l'esatta denominazione del percorso formativo a cui intende partecipare;
- tutti i titoli di accesso richiesti dal precorso (Abilitazione/ Specializzazione conseguita) diploma di laurea posseduto, e relativi requisiti curriculari.

Alla Domanda di ammissione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Modulo di autocertificazione Titoli Valutabili;
- Copia fronte-retro del documento di identità firmato;
- Copia del Codice Fiscale Firmato;
- (Solo studenti con titolo estero non abilitante) Copia del titolo corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana del piano degli studi, accompagnato da dichiarazione di valore o altra documentazione relativa al suo valore;
- Ricevuta del contributo obbligatorio pari a € 100,00.

I documenti di cui sopra, firmati e scansati, devono essere inseriti in formato PDF nella propria area riservata.

3. Il contributo di iscrizione, non rimborsabile a nessun titolo, è fissato in € 100,00 (euro cento/00), per ciascuno Percorso per cui si richiede l'ammissione. Il pagamento va effettuato inderogabilmente entro e non oltre la scadenza indicata (ore 12:00 di mercoledì 19 giugno 2024). Le modalità di pagamento accettate sono quelle descritte sul sito dell'Università, nella sezione "Tasse e modalità di pagamento corsi di aggiornamento per insegnanti". <https://www.unimarconi.it/tasse-e-modalita-di-pagamento-corsi-di-aggiornamento-per-insegnanti/?msite=corsi-di-aggiornamento-per-insegnanti>.
4. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli valutabili, nonché dei requisiti relativi alla riserva posti per gli aventi diritto, deve essere dichiarato dai candidati, ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000 e s.m.i., compilando la modulistica resa disponibile.
5. I candidati, avendone i requisiti, potranno presentare la propria candidatura per l'accesso a più classi di concorso, osservando le medesime modalità di iscrizione. In questo caso sarà necessaria la compilazione di una domanda per ciascuna classe di concorso con il pagamento del contributo di partecipazione per ciascuna classe di concorso prescelta (quindi versamenti distinti per ciascuna classe di concorso). In caso di collocazione in posizione utile in graduatoria di accesso a classi diverse, il candidato dovrà optare per l'iscrizione e la frequenza ad una sola classe di concorso, entro il termine perentorio di tre giorni.
Nel caso in cui lo studente non eserciti l'opzione sarà iscritto d'ufficio al percorso formativo nella cui graduatoria ha conseguito punteggio più elevato o in caso di parità di punteggio nella classe di concorso con meno iscritti.

Art. 5

(Candidati con titoli esteri)

1. I candidati in possesso di **titolo di studio non abilitante conseguito all'estero**, sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall'ateneo. <https://www.unimarconi.it/studenti-stranieri-e-titoli-esteri/>.
2. I candidati in possesso di **titolo di studio non abilitante conseguito all'estero** devono **allegare al momento della presentazione della domanda** copia del titolo di studio idoneo alla classe di



concorso scelta, corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana del piano degli studi, accompagnato da dichiarazione di valore o altra documentazione relativa al suo valore.

3. Nel caso in cui la dichiarazione di valore o altra documentazione relativa al suo valore, non sia disponibile entro la scadenza del presente bando, sarà comunque necessario allegare il certificato di laurea con l'elenco degli esami sostenuti, corredato da traduzione in lingua italiana asseverata.
4. La documentazione suindicata dovrà essere, in ogni caso, presentata al momento della eventuale immatricolazione secondo il termine fissato dal presente bando. **L'Università si riserva il diritto di procedere alla verifica dei titoli di accesso e può in ogni caso adottare in qualsiasi momento, anche successivamente all'ammissione, provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti. In caso di esclusione le somme versate all'Università non saranno in nessun modo restituite.**
5. I candidati con cittadinanza non-UE residenti in Italia possono partecipare se in possesso, oltre che di idoneo titolo di studio, di titoli di soggiorno. Il titolo di soggiorno deve essere posseduto alla scadenza del presente bando.

Art. 6

(Commissione di valutazione)

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Centro Multidisciplinare per la Formazione degli Insegnanti, struttura di riferimento istituita presso l'Ateneo Guglielmo Marconi. Le Commissioni sono composte da docenti e ricercatori in servizio presso l'Ateneo e/o da esperti esterni, con specifiche competenze nei settori scientifico-disciplinari oggetto del presente bando.

Art. 7

(Graduatorie)

1. Le graduatorie per l'accesso ai Percorsi saranno formulate in base al punteggio attribuito dalle Commissioni di valutazione sulla base dei titoli presentati; i candidati con punteggi più elevati avranno priorità nell'assegnazione dei posti ordinari e riservati. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato più giovane di età. Le graduatorie saranno pubblicate nel rispetto della normativa sulla privacy, usando un codice identificativo univoco per ciascun candidato. Tale pubblicazione ha valore di notifica. Non saranno inviate comunicazioni personali, né saranno date informazioni telefoniche in merito alla graduatoria.
2. È ammesso ai Percorsi, secondo l'ordine della graduatoria di merito di cui al comma precedente, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili indicati all'art. 1 del presente bando.

Art. 8

(Immatricolazione degli ammessi)

1. I candidati collocati in posizione utile nelle graduatorie dovranno immatricolarsi con apposita procedura online a partire dal giorno di pubblicazione delle graduatorie di ammissione ed entro le **ore 23:59 di giovedì 27 giugno** (la data indicata potrà subire delle variazioni per motivi organizzativi e farà fede l'avviso pubblicato contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie).
2. Coloro che non perfezioneranno l'immatricolazione nei termini e con le modalità previste saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari e si provvederà a scorrere le graduatorie ammettendo i primi candidati idonei in posizione utile.
3. Eventuali posti che si rendessero disponibili a seguito di rinuncia, espressa o tacita, saranno assegnati mediante scorrimento delle graduatorie. Gli eventuali candidati aventi diritto al subentro saranno tempestivamente avvisati e informati sulle modalità e termini per il perfezionamento dell'iscrizione.
4. I Candidati risultati idonei entro il numero dei posti di cui al precedente art. 1 potranno procedere all'iscrizione. Per iscriversi è necessario:
 - a. Accedere a MyUnimarconi e registrarsi ai servizi di segreteria on line disponibili al seguente link:
<https://unimarconi.idp.cineca.it/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s2>;



- b. La Fase di registrazione consiste nell'inserimento di alcuni dati personali: dati anagrafici, codice fiscale, indirizzi (residenza e domicilio), recapito e-mail e numero di cellulare. Al termine della procedura si riceverà una e-mail di avvenuta registrazione con le credenziali (una username ed una password) per accedere a MyUnimarconi;
- Accedere a MyUnimarconi con le credenziali ricevute,
 - cliccare dal menu in alto su “Segreteria” quindi “Immatricolazione” e poi su “immatricolazione standard”,
 - cliccare “B0) PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE PER INSEGNANTI (DPCM 04/07/2023)”;
 - selezionare la Classe di concorso e seguire le indicazioni a video.

Art. 9 (Tasse e contributi)

Percorso	Tasse e Contributi	Altri contributi	Totali
PF30_All.2 DPCM 4 agosto 2023	€ 1.600,00 + € 100,00 quota iscrizione preselezioni [*] + € 16,00 (marca da bollo)	€ 150,00 Contributo prova finale (art. 12, c.3 DPCM)	€ 1.850,00
PF30_All.3 DPCM 4 agosto 2023	€ 1.600,00 + € 100,00 quota iscrizione preselezioni [*] + € 16,00 (marca da bollo)	€ 150,00 Contributo assicurativo tirocinio	€ 1.850,00

[*] Il contributo obbligatorio di domanda di ammissione alle preselezioni non viene in nessun caso rimborsato da parte dell'Ateneo.

Le modalità di pagamento accettate sono quelle descritte sul sito dell'Università, nella sezione [“Tasse e modalità di pagamento corsi di aggiornamento per insegnanti”](#) [Link]

Scadenze per i pagamenti:

Contributo	Scadenza
Contributo selezione € 100,00	Contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione
I rata € 500,00	Contestualmente all'iscrizione
II rata € 600,00	Entro il 31 luglio 2024
III rata € 500,00 + € 150,00	Entro il 30 settembre 2024

Art. 10 (Rinuncia e recesso)

1. Il candidato che avendone titolo intende rinunciare all'immatricolazione, dovrà comunicarlo alla segreteria del Centro Multidisciplinare Formazione Insegnanti. In ogni caso, il mancato pagamento della quota di iscrizione entro il termine previsto per l'immatricolazione comporta la rinuncia tacita all'immatricolazione, indipendentemente dalle motivazioni addotte. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento secondo la normativa vigente.



2. La quota di iscrizione alle preselezioni non sarà in nessun caso restituita.

Art. 11

(Modalità di svolgimento delle attività didattiche)

1. I percorsi di formazione iniziale, di cui al presente decreto, sono svolti con le modalità di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del D.L. 13 aprile 2017, n. 59. Ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 6-bis, del predetto decreto, per l'a.a. 2023/2024 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dal citato articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale.
2. Per l'ammissione alla prova finale riservata agli studenti iscritti al Percorso **PF30_All.2 DPCM 4 agosto 2023** è obbligatoria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70% per ogni attività formativa, ivi compreso il tirocinio indiretto.
3. Per conseguire la Certificazione gli studenti iscritti al Percorso **PF30_All.3 DPCM 4 agosto 2023** è obbligatoria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70% per ogni attività formativa. È inoltre obbligatoria la frequenza alle attività del tirocinio diretto e la sua conclusione positiva.
4. Ai sensi del D.M. 930/2022 è consentita la contemporanea iscrizione ad altro corso di studi universitario, fermo restando l'incompatibilità nel caso in cui entrambi i corsi siano ad obbligo di frequenza.
5. Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del DM 621/2024, per l'a.a. 2023-2024 è consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con l'ottavo ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative.

Art.12

(Attività di tirocinio e incompatibilità)

1. Le attività di tirocinio sono disciplinate dall'art. 7 del DPCM 4 agosto 2023.
2. Per l'acquisizione di ogni CFU o CFA di tirocinio è previsto un impegno in presenza nei gruppi-classe pari a dodici ore, fatte salve eventuali diverse indicazioni ministeriali.
3. Le attività di Tirocinio diretto si svolgeranno presso le scuole segnalate dall'USR Lazio nei giorni e secondo l'orario stabilito dalle strutture scolastiche ospitanti.
4. Le studentesse in stato di gravidanza, durante tutto il periodo corrispondente all'astensione obbligatoria, indipendentemente dall'esistenza di un contratto di lavoro, non potranno svolgere le attività di tirocinio presso la sede scolastica di tirocinio.
5. Tale situazione comporterà l'impossibilità per le studentesse di concludere il Percorso. Le potranno chiedere la sospensione dal Percorso con la possibilità di iscriversi, salvo modiche della normativa, al Percorso che potrebbe essere attivato l'anno successivo. Si ricorda che la sospensione non consente il rimborso delle tasse versate.
6. Per i motivi sopra indicati le studentesse nella predetta condizione all'inizio o durante lo svolgimento delle attività di tirocinio dovrà darne tempestiva comunicazione alla segreteria del Centro Multidisciplinare Formazione Insegnanti.

Art.13

(Prova Finale)

1. La Prova finale, prevista per i soli studenti iscritti al Percorso PF30 All.2 DPCM 4 agosto 2023, si svolgerà in due fasi:



- a. *Prova scritta*: ai sensi dell'art. 9 comma 4 del DPCM consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l'abilitazione;
- b. *Lezione simulata - durata max di 45 minuti*: consiste nella progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un'attività didattica innovativa, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.

Art. 14

(Articolazione del corso)

1. I corsi inizieranno presumibilmente nella seconda settimana di luglio 2024.
2. Il calendario delle lezioni sarà pubblicato prima della data di inizio delle attività nella pagina personale dello studente.
3. Le attività di Tirocinio diretto si svolgeranno nei giorni e secondo l'orario stabilito dalle strutture scolastiche ospitanti.

Art. 15

(Richiesta Riconoscimento Crediti)

1. Coloro che risulteranno regolarmente immatricolati a un percorso potranno chiedere il riconoscimento di attività universitarie e accademiche pregresse (ai sensi del DPCM del 4 agosto 2023, Allegato B).
2. Potranno in ogni caso essere riconosciute solamente attività formative con crediti formativi e SSD sostenute a partire dal decimo anno accademico precedente l'anno di immatricolazione al percorso di formazione iniziale.
3. Su entrambi i percorsi è possibile un riconoscimento di crediti non superiore a 6 CFU, secondo le linee guida di cui all'allegato B D.P.C.M. 4 agosto 2023.
4. Per le attività di tirocinio diretto e indiretto, rispettivamente previste dall'allegato 3 e dall'allegato 2 del D.P.C.M. 4 agosto 2023, è possibile il riconoscimento di 2,5 CFU/CFA secondo quanto previsto alla lettera C dell'allegato B del D.P.C.M. 4 agosto 2023.

Art. 16

(Responsabile del procedimento)

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Direttore Generale dell'Università.
2. Le disposizioni del presente bando, atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e del responsabile del procedimento, sono in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art.17

(Trattamento dei dati personali)

3. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE 2016/679 i dati personali forniti dagli iscritti ai percorsi di formazione iniziale dei docenti sono raccolti presso la Segreteria Studenti dell'Università Guglielmo Marconi, che ha sede in via Plinio n. 44, 00193 Roma.
4. Tali dati verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai soli fini dell'iscrizione, pena l'esclusione dall'iscrizione. L'informativa privacy completa è allegata al presente bando.
5. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall'Università al Ministero per le finalità istituzionali proprie.



Art. 18

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente indicato negli articoli precedenti, si rinvia alle disposizioni ministeriali ed ai regolamenti richiamati espressamente nelle premesse del presente decreto.

ROMA, 12 GIUGNO 2024

**IL RETTORE
PROF. MARCO ABATE**



*Ricevuto originale firmato
per la raccolta Decreti.
Roma, 12.06.2024*